



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Provvedimento Dirigenziale

n. **1462** del **22/07/2026**

Settore Amministrativo

Ufficio Ambiente

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 05/02/1998 – L.R.T. n. 25/1998.

Provvedimento Dirigenziale n. 1992 del 28 novembre 2024, di Iscrizione dell'Impresa Individuale Fuccini Ezio al n. 72 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi - Voltura nominativa a favore dell'Impresa Fuccini Servizi di Fuccini Fabio & C. S.n.c. (P.IVA 02533720518), per subentro nella gestione dell'impianto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", segnatamente il comma ottantacinquesimo dell'art. 1, che individua le funzioni fondamentali delle Province, quali Enti con funzioni di area vasta;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni contenute nella L.R.T. 3 marzo 2015, n. 22, "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014", così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, con la L.R.T. 12 luglio 2019, n. 42, "Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche alla l.r. 22/2015";

RICORDATO che con Sentenza n. 129/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della l.r. 22/2015, legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e dell'art. 5, comma 1, lettere e) e p), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo*



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Provvedimento Dirigenziale

n. **1462** del **22/07/2026**

modificato dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate";

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 743 del 03.06.2019 con la quale la Regione Toscana ha dato attuazione alla Sentenza n. 129/2019 della Corte Costituzionale e, in particolare, ha disposto che, a decorrere dal 30 maggio 2019, per effetto della citata Sentenza, sono di competenza delle Province e della Città metropolitana le seguenti funzioni, delle quali cessa alla stessa data lo svolgimento da parte della Regione:

- controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, di cui agli articoli 197, comma 1, lettera b), e 262, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;
- verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate previste dagli articoli 197, comma 1, lettera c), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti, 216, commi 4 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, quanto stabilito al Capo V di tale Parte Quarta - Procedure Semplificate - negli artt. 214 - 216 ter del sopra citato Decreto;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il Decreto 21/07/1998, n. 350, "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

RICHIAMATA la vigente Legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e sue successive modifiche ed integrazioni;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Provvedimento Dirigenziale

n. **1462** del **22/07/2026**

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/2004, n. 14/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R.T. n. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R - Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");

RICHIAMATO, da ultimo, il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 1992 del 28/11/2024, di Rinnovo dell'Iscrizione dell'Impresa Individuale Fuccini Ezio, P.IVA 00112070511, con sede legale in Via Aretina, n. 326, in Comune di Montevarchi, ed impianto in Via Aretina, n. 310, in Comune di Montevarchi, al numero **72** del Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152, del 3 aprile 2006, e del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, per le tipologie, tipo di attività di recupero e quantità, così come stabilite nell'Allegato allo stesso Provvedimento;

VISTA la richiesta presentata in data 14 maggio 2026, ns. prot. n. 12804, con la quale il Legale Rappresentante dell'Impresa Individuale Fuccini Ezio ha comunicato la variazione della titolarità nella gestione dell'impianto posto in Loc. Levanella, Via Aretina, n. 310, Montevarchi (AR), dalla Impresa Individuale Fuccini Ezio all'Impresa Fuccini Servizi di Fuccini Fabio & C. S.n.c. (P.IVA 02533720518), che subentra all'Impresa Individuale Fuccini Ezio di Montevarchi, cessata per conferimento;

CONSIDERATO che, con la medesima nota, l'Impresa Fuccini Servizi di Fuccini Fabio & C. S.n.c. ha comunicato l'intenzione di proseguire l'attività di recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, nel medesimo impianto, senza apportare modifiche rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con Provvedimento Dirigenziale n. 1992 del 28 novembre 2024;

PRECISATO che l'Impresa Fuccini Servizi di Fuccini Fabio & C. S.n.c. (P.IVA 02533720518), subentrata all'Impresa Individuale Fuccini Ezio (P.IVA 00112070511), ha comunicato l'intenzione



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Provvedimento Dirigenziale

n. **1462** del **22/07/2026**

di proseguire le operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, previste dalla lettera R13 di cui all'Allegato C al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO, inoltre, che, la Società richiedente ha confermato che dalle lavorazioni non si generano emissioni in atmosfera e scarichi di acque reflue;

CONSIDERATO che l'attività in oggetto è soggetta soltanto alla Comunicazione prevista all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, e ritenuto, pertanto, di non dover applicare quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, in quanto, come previsto all'art. 3 comma 3 del citato Decreto *"è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ... ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del S.U.A.P."*;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha verificato il possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, peraltro già autocertificati;

ATTESO che, per quanto disposto al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, l'Impresa dovrà provvedere al rinnovo della comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

VISTO il comma 3 dell'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce l'Iscrizione, da parte della Provincia competente, in apposito Registro, delle Imprese che effettuano la Comunicazione di inizio/prosecuzione attività di operazioni di recupero dei rifiuti;

VISTO il comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce, per la tenuta del Registro di Iscrizione delle Imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti e per l'effettuazione dei controlli, il versamento, da parte dell'Impresa, di un Diritto di Iscrizione annuale alla Provincia il cui importo è definito nel Decreto 21/07/1998, n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/1997";

VISTA la regolarità contributiva relativa ai Diritti di Iscrizione annuale, di cui al Decreto n. 350/1998, da parte dell'Impresa richiedente;

VALUTATE le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali oggetto di attività di recupero;

RITENUTO che sussistano le condizioni per procedere alla voltura nominativa del Certificato di Iscrizione al numero **72**, **preceduto dalla sigla AR_**, del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, a favore dell'Impresa **Fuccini**



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Provvedimento Dirigenziale

n. **1462** del **22/07/2026**

Servizi di Fuccini Fabio & C. S.n.c. (P.IVA 02533720518), con sede legale in Via Aretina, n. 326, in Comune di Montevarchi, ed impianto in Via Aretina, n. 310, in Comune di Montevarchi;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 14 febbraio 2025;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO, senza rilievi, di quanto comunicato, con nota ns. Prot. n. 12804 del 14 maggio 2026, dall'Impresa **Fuccini Servizi di Fuccini Fabio & C. S.n.c. (P.IVA 02533720518)**, con sede legale in Via Aretina, n. 326, in Comune di Montevarchi, riguardo al subentro all'Impresa Individuale **Fuccini Ezio (P.IVA P0011207051)**, **cessata per conferimento**, nella titolarità e gestione dell'impianto posto in Via Aretina, n. 310, in Comune di Montevarchi;

DI PRENDERE ATTO, inoltre, dell'intenzione, comunicata con la stessa nota, di proseguire nell'attività di recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, nell'impianto di cui sopra, senza apportare modifiche rispetto a quanto già precedentemente comunicato, per le tipologie, tipo di attività di recupero e quantità stabilite nell'Allegato "A" al presente Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Certificato di Iscrizione);

DI PRENDERE ATTO, pertanto, del subentro dell'Impresa Fuccini Servizi di Fuccini Fabio & C. S.n.c. (P.IVA 02533720518), con sede legale in Via Aretina, n. 326, in Comune di Montevarchi, ed impianto in Via Aretina, n. 310, in Comune di Montevarchi, all'Impresa Individuale Fuccini Ezio, (P.IVA 00112070511) cessata, nell'iscrizione al numero 72, preceduto dalla sigla AR_, del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 152, e del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998;

DI PRECISARE che le attività di recupero, di cui al presente Provvedimento, dovranno essere effettuate nell'impianto sito in Via Aretina, n. 310, in Comune di Montevarchi (AR), nell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi, Foglio n. 30, Particella n. 227;

DI CONFERMARE che il presente Provvedimento ha validità fino alla data del **15/10/2029**, come stabilito dal Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 1992 del 28/11/2024; l'eventuale rinnovo dovrà essere comunicato con un anticipo di almeno novanta giorni;

DI RICORDARE che, per quanto disposto al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'Impresa dovrà provvedere al rinnovo della Comunicazione, di cui al comma 1 dello stesso



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Provvedimento Dirigenziale

n. **1462** del **22/07/2026**

articolo, ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/1990, avverso il presente atto gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario (*ex Decreto Legge n. 19/2026 convertito in Legge n. 50/2026*), rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento;

DI STABILIRE che il presente Provvedimento Dirigenziale sia trasmesso:

- al S.U.A.P. del Comune di Montevarchi, al fine della trasmissione del Provvedimento finale, sia a questa Amministrazione, che all'Impresa richiedente, come pure a tutti i soggetti comunque coinvolti e sotto elencati:
 1. Comune di Montevarchi;
 2. Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo;
 3. Azienda U.S.L. Toscana Sud Est - Dipartimento della Prevenzione;
 4. Sezione Regionale della Toscana dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Sono fatte salve autorizzazioni, concessioni, nulla osta di competenza di altri Enti o organismi.

Il Dirigente
Dott. Patrizio Lucci

ALLEGATI - Allegato_A_Certificato_Iscrizione_Fuccini_Servizi.pdf
(impronta: 8DEDD71077363DB88AE493B2AC8DF596DFC799EEA1D3BC5BA95A6DEC98CB5D7B)